

REGOLAMENTO (CE) N. 2596/2001 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 2001****che fissa, per l'esercizio contabile 2002, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale previste nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole ⁽³⁾, prevede la fissazione dell'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare agli Stati membri per ogni scheda aziendale debitamente compilata trasmessa entro i termini di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.
- (2) Per l'esercizio contabile 2001 il regolamento (CE) n. 368/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, fissa a 132 EUR l'im-

porto della retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale.

- (3) L'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo.
- (4) Il comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 135 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 109 del 23.6.1965, pagg. 1859/65.

⁽²⁾ GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 24.2.2001, pag. 40.